



DELIBERAZIONE N. 013

Consiglio Comunale

|         |                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di Previsione 2022-2024 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **UNDICI** del mese di **AGOSTO** alle ore **21,05** in presenza nella sala Consiglio del Municipio di Strembo nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid-19, si è convocato in prima convocazione, adunanza ordinaria il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

**GRITTI MANUEL DINO**  
**BIFFI ERMINIA**  
**BOTTERI ALESSIO**  
**CATTURANI MATTEO**  
**DUCOLI SANDRO**  
**FANTOMA ALFONSO**  
**MASE' MAURO**  
**MASE' RAFFAELA**  
**MOSCHETTI MANRICO**  
**RIGHI RUGGERO**  
**SARTORI DONATELLA**  
**VALERIO GIANNI**

| Assenti |          |
|---------|----------|
| Giust.  | Ingiust. |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |

Assiste il Segretario Comunale **dott. Alberto de Stanchina**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Manuel Dino Gritti**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1 L.R. 03.05.2018, n. 2)  
Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

**16/08/2022**

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

de Stanchina dott. Alberto

## Deliberazione del Consiglio comunale n. 013 dd. 11.08.2022

**OGGETTO:**     **Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di Previsione 2022-2024.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 006 di data 28.03.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, il documento unico di programmazione e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 29 dd. 14.04.2022, con la quale si è provveduto al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. con conseguente variazione agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022/2024 di competenza e di cassa, esercizio 2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del

31/12/2021, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2022 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2021

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 010 dd. 16 giugno 2022 è stata adottata la prima variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario 2022-2024;
- con deliberazione giuntale n. 063 dd. 16 giugno 2022 è stata adottata una variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2022-2024 conseguente alle variazioni di bilancio assunte con deliberazione del Consiglio comunale di data 16 giugno 2022;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che con nota di data 07 luglio 2022 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario entro il termine assegnato non ha ricevuto segnalazioni da parte dei Responsabili dei singoli servizi, relative all'esistenza di debiti fuori bilancio ovvero di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Vista l'istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio finanziario f.f. con l'ausilio di Esperto messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni trentini s.c., in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale non è emersa la necessità di adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio;

Richiamato l'art. 193 comma 3, in base al quale *“Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”*;

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Atteso che, come dimostrato nei prospetti allegati, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Dato atto che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Visto che l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, così come modificato dal decreto -legge 21 marzo 2022, n.21 (decreto energia), convertito in legge (legge 20 maggio 2022, n. 51), e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 prevede la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione disponibili, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia e gli avanzi vincolati relativi alle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza covid -19 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenza e periodo omologhi nel 2019;

Vista la FAQ 49 pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it) , che ha chiarito le disposizioni contenute nella norma sopracitata;

Vista la deliberazione consiliare n 009 di data 16 giugno 2022 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2021 dal quale risulta un fondo di cassa pari ad € 647.143,60 ed un avanzo di amministrazione di € 546.555,11 così composto:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Parte accantonata (FCDE e altri fondi)  | 92.294,11  |
| Parte vincolata                         | 52.629,77  |
| Parte destinata agli investimenti       | 14.434,16  |
| Fondi non vincolati (parte disponibile) | 387.197,07 |
| TOTALE                                  | 546.555,11 |

Visto l'art. 187, comma 2, del TUEL, approvato con D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000,

che dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione

dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Visto che i fondi assegnati dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla emergenza COVID-19, e non utilizzati nell'anno 2021, sono confluiti nell'avanzo di amministrazione – quota vincolata – per l'importo di € 3.670,81– per il loro utilizzo nel corso del 2022.

Ritenuto di incrementare gli stanziamenti delle spese per utenze di energia elettrica e gas per un importo pari a 55.500,00 e di finanziarli in parte con applicazione di avanzo vincolato di cui all'art. 106 DL 34/2020 (cd. Fondone) (€ 3.670,81) e con avanzo libero (37.574,48) così come consentito dal l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022;

Ritenuto, inoltre di applicare avanzo libero e avanzo vincolato a finanziamento di spese di investimento;

Preso atto che, a seguito della presente variazione, l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2022-2024 risulta così composto:

- l'avanzo vincolato relativo al Fondo a sostegno delle attività economiche e artigianali aree interne annualità 2021, a finanziamento del relativo stanziamento di spesa, al fine di concedere i contributi come da DPCM 24 settembre 2020, per l'importo di € 12.763,00;
- l'avanzo vincolato per oneri di urbanizzazione per l'importo di € 23.000,00 a finanziamento di interventi di spese in conto capitale - manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria come consentito dall'art.1 comma 460 della L. 232/2016;
- l'avanzo libero a finanziamento di spese di investimento per un importo pari a 10.040,00”;
- l'avanzo libero a finanziamento di spese correnti relative agli aumenti di energia elettrica e gas per un importo pari a 37.574,48

Atteso che, come dimostrato nei prospetti allegati, a seguito delle variazioni apportate permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio.

Visto, inoltre, che il perdurare del periodo di congiuntura economica rende difficile fare

previsioni circa la ripresa economica e i conseguenti riflessi sul bilancio previsionale 2022-2024, per cui si riserva nel corso del 2022 di assumere eventuali ulteriori variazioni per riequilibrare il bilancio comune consentito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che con la presente variazione viene conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

Preso atto inoltre che si rende necessario apportare al Documento Unico di Programmazione

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 10.08.2022 agli atti sub prot. n. I975-0004050, come previsto dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto la L.R. n. 2 del 03 maggio 2018 all'oggetto: "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018, dal Responsabile del Servizio Finanziario f.f. in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 4 (Ducoli Sandro, Botteri Alessio, Valerio Gianni, Fantoma Alfonso) su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco,

### **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari.
2. DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Allegato A) –Variazioni al bilancio pluriennale Entrata
  - Allegato B) – Variazioni al bilancio pluriennale Spesa
3. DI DARE ATTO CHE, per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, come dimostrato dagli allegati 1) Equilibri di bilancio e 2) quadro generale riassuntivo che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
4. DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000.
5. DI DARE ATTO che viene modificato il programma triennale opere pubbliche contenuto nel DUP 2022-2024;.
6. DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione del DUP 2022-2024 come nelle premesse indicato;

7. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche all'atto di indirizzo 2022-2024 e le variazioni di cassa 2022.
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;
9. DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, della L.R. n. 2 del 03 maggio 2018 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Successivamente, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 4 (Ducoli Sandro, Botteri Alessio, Valerio Gianni, Fantoma Alfonso) su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco

#### DELIBERA

10. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03 maggio 2018.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Gritti Manuel Dino

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
de Stanchina dott. Alberto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
de Stanchina dott. Alberto